

*con le modifiche
apportate dalla C. Statuto
del 2/8/06*

**REGOLAMENTO PER L'ACCESSO ALL'USO E PER L'UTILIZZO DEL
MARCHIO DI QUALITÀ SOCIALE
DELLA PROVINCIA DI CHIETI**

4/8/06

Art. 1 - Obiettivi

1. La Provincia di Chieti, attraverso l'azione dei Centri per l'impiego, intende promuovere l'inserimento e la progressiva integrazione nel mondo del lavoro dei disabili psichici i quali rappresentano la fascia di utenza con maggiore difficoltà di collocamento e con il più alto grado di disoccupazione.

Art. 2 - Istituzione del Marchio

1. Per il perseguimento degli obiettivi di cui sopra ed allo scopo di conferire specifico riconoscimento ai comportamenti socialmente rilevanti e di responsabilità sociale posti in essere dalle imprese operanti sul territorio, l'Amministrazione istituisce il Marchio di Qualità Sociale della Provincia di Chieti, che sarà assegnato a tutte le imprese ed alle cooperative che assumano lavoratori disoccupati, iscritti negli elenchi anagrafici del Centro per l'Impiego della Provincia di Chieti ed appartenenti alla seguente fascia debole della popolazione lavorativa: disabili psichici.
2. Le norme volte a regolare il rilascio, l'utilizzo e la revoca del Marchio sono contenute nel presente Regolamento.

Art. 3 - Soggetti che possono richiedere l'accesso all'uso del Marchio

Possono conseguire il Marchio erogato dalla Provincia di Chieti i seguenti soggetti, di seguito specificati:

1. gli operatori economici con sede o filiale nella Provincia di Chieti intesi come "imprenditore", "fornitore" e "prestatore di servizi" e quindi la persona fisica o giuridica o ente pubblico o un raggruppamento di tali persone e/o enti che offra sul mercato, rispettivamente, la realizzazione di lavori e/o opere, prodotti o servizi in uno o più settori dell'industria, dell'artigianato, dell'agricoltura, della pesca, del commercio, del turismo, dei servizi, dei pubblici esercizi;
2. le cooperative o il consorzio operanti nell'artigianato, nell'agricoltura e nei servizi;
3. i liberi professionisti, che abbiano almeno 5 anni di iscrizione al rispettivo ordine professionale, di età inferiore a 40 anni.
4. tutti gli altri liberi professionisti iscritti al rispettivo ordine professionale.

In possesso dei seguenti requisiti:

- a) siano iscritti nel Registro delle Imprese
- b) non si trovino in stato di fallimento, di liquidazione, di sospensione dell'attività commerciale o cessazione attività, di amministrazione controllata, di concordato preventivo, o altra situazione equipollente e non siano in corso procedimenti che possano determinare una delle suddette procedure;
- c) rispettino i contratti collettivi in materia di trattamento del personale e siano in regola con il versamento degli oneri contributivi ed assicurativi in favore dei dipendenti e/o collaboratori, con la normativa in materia di sicurezza sul lavoro (L. n. 626 del 19.9.94), con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (L. n. 68/99), oltre che con la normativa generale in materia di lavoro;
- d) abbiano adempiuto agli obblighi tributari e fiscali conformemente alle disposizioni legislative vigenti.

Art. 4 - Requisiti di onorabilità

1. I soggetti che richiedono l'accesso all'uso del Marchio debbono, inoltre, possedere i seguenti requisiti:
 - assenza di sentenza penale di condanna, anche non definitiva, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, contro il patrimonio, contro la fede pubblica o contro l'economia pubblica; per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale, per delitti non colposi per i quali la legge commina la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni; per delitti o contravvenzioni

previsti da leggi dirette alla prevenzione degli infortuni sul lavoro o, in ogni caso, previsti da leggi in materia di lavoro o di previdenza sociale;

- mancata sottoposizione a misure di sicurezza o di prevenzione ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57, 31 maggio 1965, n. 575, e 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni.

2. I predetti requisiti di onorabilità devono essere posseduti:

- nel caso di impresa individuale, dal titolare di essa e, quando questi abbia preposto all'esercizio dell'impresa, di un ramo di essa o di una sua sede un istitore o un direttore, anche da questi ultimi;
- nel caso di società, oltre che dal legale rappresentante, da tutti i soci per le società in nome collettivo, da tutti i soci accomandatari per le società in accomandita semplice o per azioni, e da tutti gli amministratori per ogni altro tipo di società, ivi comprese le società consortili e le cooperative;
- nel caso di Consorzi, dal Presidente.

Art. 5 – Condizioni per il rilascio del Marchio

Per poter usufruire del Marchio, l'impresa dovrà instaurare un rapporto lavorativo a tempo indeterminato, anche part time (con orario non inferiore al 50% dell'orario previsto per il tempo pieno), o determinato full time per la durata minima di un anno ovvero con altra tipologia contrattuale full time di durata minima annuale, con almeno uno dei lavoratori svantaggiati di cui all'art. 2 del presente Regolamento.

2. Dovrà inoltre impegnarsi:

- a garantire al lavoratore assunto tutti i diritti previsti dalla legge e dai contratti collettivi applicabili;
- a far sì che il personale non adotti pratiche discriminatorie, che siano favoriti un clima di accettazione del lavoratore e la diffusione di una cultura della non discriminazione all'interno dell'azienda;
- a rispettare la privacy del lavoratore appartenente alla fascia debole.

Art. 6 – Domanda per il rilascio del Marchio

1. La procedura di concessione del Marchio prevede la presentazione di una domanda di concessione d'uso, a firma del titolare e/o legale rappresentante dell'azienda interessata, redatta nelle forme previste dal D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, attestante il possesso dei requisiti di cui agli artt. 3 e 4 del presente Regolamento.
2. La domanda, rivolta alla Provincia di Chieti – Settore Politiche del Lavoro e della Formazione Professionale, può essere consegnata a mano o spedita a mezzo raccomandata A.R. al Centro per l'Impiego competente per territorio che, dopo adeguata istruttoria, provvederà a trasmetterla al competente Settore provinciale per l'adozione del provvedimento finale.
3. Le istanze devono essere sottoscritte unitamente a copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore (vedi art. 38 DPR 445/2000).
4. La domanda dovrà altresì contenere:
 - a) la dichiarazione di piena conoscenza ed accettazione del presente Regolamento;
 - b) la dichiarazione di aver assunto, o impegnarsi ad assumere prima della conclusione del procedimento, almeno un lavoratore svantaggiato di cui all'art. 2 del Regolamento, nelle forme previste dagli artt. 5 e 8 del presente atto;
 - c) l'impegno al rispetto delle condizioni tutte previste dal presente Regolamento nonché, specificatamente, di quelle previste dall'art. 5 del presente atto;
 - d) l'impegno a consegnare all'Ente nell'esercizio della sua attività di controllo la documentazione necessaria a verificare la veridicità delle dichiarazioni rese;
 - e) l'impegno a comunicare immediatamente e, comunque, entro 7 giorni dal loro verificarsi, ogni variazione dei dati/informazioni inizialmente comunicati e/o eventuali situazioni che possano pregiudicare la sua conformità ai requisiti stabiliti dagli artt. 3 e 4 del presente Regolamento.
 - f) la nomina di un referente aziendale legittimato ad intrattenere rapporti con l'Amministrazione.

Art. 7 – Istruttoria delle domande

1. Le domande di concessione del Marchio vengono istruite dal Responsabile del Centro per l'Impiego territorialmente competente che provvede alla verifica della completezza della domanda stessa nonché della sussistenza dei requisiti richiesti dal presente Regolamento.
2. Ove occorra, il Centro per l'Impiego contatta l'azienda richiedente al fine di sollecitare eventuali integrazioni della domanda e/o l'inoltro della documentazione necessaria ai fini della valutazione dei requisiti previsti. In tal caso, l'azienda è tenuta a fornire le integrazioni e/o la documentazione comprovante il possesso dei requisiti dichiarati entro il termine di 30 giorni dall'eventuale richiesta, pena la decadenza della domanda.
3. La fase istruttoria si conclude nel termine massimo di 15 giorni dal ricevimento della domanda, salvo interruzione dei termini del procedimento per integrazioni documentali.
4. Nei 7 giorni successivi alla conclusione della fase istruttoria, il Responsabile del Centro per l'Impiego provvede a trasmettere gli atti alla Provincia di Chieti – Settore Politiche del Lavoro e della Formazione Professionale per l'adozione del provvedimento conclusivo.

Art. 8 – Provvedimento di assegnazione del Marchio

1. Il Dirigente del Settore Politiche del Lavoro e della Formazione Professionale della Provincia di Chieti, valutato il risultato complessivo dell'istruttoria, decide sulla domanda di concessione del Marchio, notificandone al richiedente l'esito.
2. L'esame della domanda può comportare:
 - a) la reiezione;
 - b) il rinvio ad un supplemento istruttorio, per l'acquisizione di dati o elementi mancanti od ulteriori;
 - c) l'accoglimento.
3. In caso di accoglimento della domanda, il Dirigente del Settore, con proprio provvedimento, concede all'azienda richiedente il diritto di usare il Marchio, subordinatamente all'avvenuta assunzione del lavoratore che costituisce condizione imprescindibile per l'adozione dell'atto.
4. Ai fini dell'ottenimento del Marchio, l'azienda dovrà aver realizzato, prima del provvedimento finale, l'inserimento di almeno un disabile psichico, secondo modalità concordate con il Centro per l'Impiego territorialmente competente.
5. L'assunzione del lavoratore svantaggiato, formalizzata con contratto scritto, dovrà avvenire a tempo indeterminato, anche part time, ovvero determinato full time per la durata minima di un anno ovvero con altra tipologia contrattuale full time di durata minima annuale. Qualora l'assunzione a tempo indeterminato sia part time, questa non deve essere inferiore al 50% dell'orario previsto per il tempo pieno.

Art. 9 – Durata e rinnovo

1. La concessione d'uso del Marchio è rilasciata per la durata di 3 anni decorrenti dalla data del provvedimento di concessione, ovvero fino alla scadenza del rapporto lavorativo, nel caso l'azienda abbia assunto il lavoratore svantaggiato a tempo determinato o con altra forma contrattuale che prevede limiti di durata.
2. Dopo la scadenza del termine di validità della concessione, l'azienda decade dall'uso del Marchio e non potrà più farne uso, salvo rinnovo.
3. La concessione d'uso del Marchio, previa istanza, è rinnovata per una durata pari a quella iniziale di tre anni in favore delle aziende che abbiano assunto a tempo indeterminato i lavoratori di cui all'art. 2 del presente Regolamento, subordinatamente al mantenimento in servizio del lavoratore assunto ed al permanere dei requisiti previsti per l'accesso.
4. Le aziende che hanno assunto lavoratori svantaggiati a tempo determinato o con altra tipologia contrattuale con limiti di durata, potranno ottenere il rinnovo della concessione d'uso del Marchio subordinatamente al permanere dei requisiti per l'accesso ed a condizione che rinnovino o proroghino, nel rispetto della normativa vigente, il rapporto lavorativo instaurato con il lavoratore svantaggiato, ovvero instaurino un nuovo rapporto di lavoro (a termine, a tempo indeterminato o altro), con

lo stesso o altro lavoratore appartenente alla fascia debole della popolazione lavorativa individuata all'art. 2 del presente atto. Nei casi appena sopra descritti, il rinnovo della concessione d'uso del Marchio è concesso, previa apposita istanza, fino alla scadenza del rapporto di lavoro ovvero, in caso di assunzione a tempo indeterminato o trasformazione del contratto in contratto a tempo indeterminato, per una durata triennale.

Art. 10 – Diritti e doveri

1. Le Imprese che hanno ottenuto la concessione d'uso del Marchio hanno il diritto di utilizzarlo secondo le modalità e le forme stabilite nell'art. 11 del presente Regolamento.
2. La possibilità d'uso del Marchio è comunque subordinata al continuo rispetto delle disposizioni riportate nel presente Regolamento e degli impegni assunti con la Provincia all'atto della richiesta di rilascio del Marchio.
3. In particolare il concessionario del Marchio dovrà garantire al lavoratore svantaggiato tutti i diritti previsti dalla legge e dai contratti collettivi applicabili; dovrà inoltre assicurare che il personale non adotti nei confronti di quest'ultimo pratiche discriminatorie.
4. L'azienda sarà inoltre tenuta a mettere in atto procedure operative affinché sia rispettata la riservatezza dei dati personali del lavoratore nonché ad attivarsi, nel modo ritenuto opportuno, a far sì che il personale collabori nell'integrazione del lavoratore svantaggiato, che siano favoriti un clima di accettazione del lavoratore e la diffusione di una cultura della non discriminazione all'interno dell'azienda.
5. I Centri per l'impiego della Provincia supporterà e sosterrà l'azienda concessionaria del Marchio nel processo di inserimento del lavoratore svantaggiato, impegnandosi:
 - a fornire all'azienda un profilo dell'utente (bilancio delle competenze);
 - a supportare l'azienda attraverso un'azione di tutoraggio sia presso il CPI, sia, ove richiesto, direttamente presso gli stabilimenti aziendali;
 - a sostenere nella massima forma le aziende che assumano disabili psichici con ogni opportuna azione e, in particolare, a fornire, con la collaborazione dei Servizi della Azienda U.S.L., un tutor specializzato nonché le certificazioni necessarie per l'idoneità alla specifica mansione lavorativa; un profilo delle capacità residue e, da ultimo, informazioni circa l'eventuale presenza di particolari esigenze dell'utente.
6. L'Impresa si impegna a comunicare tempestivamente per iscritto, al Settore Politiche del Lavoro e della Formazione Professionale della Provincia di Chieti, ogni variazione dei dati/informazioni inizialmente comunicati e/o eventuali situazioni che possano pregiudicare la sua conformità ai requisiti stabiliti nel presente Regolamento.
7. Del pari l'Impresa sarà tenuta a comunicare tempestivamente e comunque entro 10 giorni, la cessazione anticipata del rapporto di lavoro in essere con il lavoratore svantaggiato, avvenuta per qualsivoglia motivazione.
8. La risoluzione del rapporto lavorativo in essere con il lavoratore svantaggiato, nel caso di un unico inserimento lavorativo, determinerà la revoca del Marchio qualora l'azienda non provveda all'assunzione di nuovo lavoratore svantaggiato nel termine di 60 giorni.

Art. 11 - Modalità e criteri generali di utilizzo del Marchio

1. Il provvedimento di concessione del Marchio abilita il concessionario ad utilizzarlo su carta intestata, biglietti da visita, documentazione in generale nonché su cataloghi, depliant, autoadesivi, insegne, gadgets e altre forme di pubblicità.
2. In nessun caso il Marchio potrà essere apposto sul prodotto, sull'etichettatura o sulla confezione, o in modo da suggerire l'idea che la Provincia abbia certificato o approvato il prodotto, processo o servizio dell'azienda. *
3. Qualora l'azienda adotti la scelta di pubblicizzare il Marchio, quest'ultimo dovrà essere utilizzato in associazione al marchio e/o alla ragione sociale dell'azienda.

4. E' fatto divieto di dare al Marchio maggior rilievo di quello dell'azienda e/o della dicitura che illustra la ragione sociale della stessa.
5. Il Marchio deve essere riprodotto:
 - nella forma grafica e nei colori individuati nell'allegato A);
 - in una dimensione che rende l'aspetto del Marchio chiaramente distinguibile.

Art. 12 - Divieti

1. Il concessionario deve astenersi dal depositare o utilizzare marchi, ditte, insegne, ragioni o denominazioni sociali e altri segni distintivi che possano dar luogo a rischio di confusione, di associazione e di identificazione con il Marchio o con i singoli elementi che lo compongono.
2. Il concessionario è tenuto, nell'uso del Marchio e nello svolgimento delle relative attività, a non compiere alcun atto od omissione che possa danneggiare o ledere la reputazione del Marchio stesso e/o della Provincia.
3. Il Concessionario non può cedere la licenza, concedere sub licenze, o altrimenti disporre del Marchio a favore di terzi.
4. Il Concessionario è tenuto ad usare il Marchio secondo le modalità e i criteri indicati al precedente art. 11 e non può usare il Marchio in relazione a beni e servizi diversi.
5. La pubblicità relativa al Marchio è vietata quando l'Impresa non sia ancora stata autorizzata dalla Provincia di Chieti ed in caso di sospensione, revoca o rinuncia al Marchio.
6. L'uso del Marchio in modo e per scopi diversi da quelli previsti dal presente Regolamento, comporterà per l'Impresa l'immediata revoca della concessione all'uso del Marchio.
7. Il Concessionario è tenuto a cessare o a sospendere l'uso del Marchio, senza pretesa di risarcimento di danni, qualora, per cause sopravvenute, la Provincia perda definitivamente o temporaneamente la titolarità del Marchio stesso.

Art. 13 – Verifiche

1. Il continuo rispetto, da parte dell'Impresa concessionaria, delle disposizioni riportate nel presente Regolamento, è periodicamente verificato da incaricati del Centro per l'Impiego competente per territorio o del Settore Politiche del Lavoro e della Formazione Professionale della Provincia, i quali hanno facoltà di svolgere ogni indagine necessaria al predetto scopo.
2. Le verifiche potranno prevedere sopralluoghi presso l'azienda interessata, esame di documenti, verifica delle procedure operative poste in essere per la tutela della riservatezza dei dati del lavoratore svantaggiato nonché interviste al lavoratore inserito, al personale dell'azienda ed al management onde verificare la funzionalità dell'inserimento lavorativo.
3. I soggetti che effettuano le verifiche ne verbalizzano l'esito e qualora rilevino violazioni delle disposizioni del presente Regolamento, redigono processo verbale di accertamento con annotazione delle eventuali osservazioni della parte interessata che provvederanno a trasmettere al Dirigente del Settore provinciale competente.
4. Qualora la violazione degli impegni assunti dall'azienda si riveli fondata, il Dirigente disporrà i provvedimenti sanzionatori adeguati fino alla revoca del Marchio.
5. Nel caso di non conformità lievi, la Provincia di Chieti potrà indicare azioni correttive ed adeguamenti da apportare a cura dell'Impresa entro un tempo stabilito. In quest'ultimo caso, si provvederà, tramite un ulteriore controllo, alla verifica dell'attuazione delle indicazioni e della risoluzione delle non conformità rilevate.
6. L'Impresa si impegna a consentire libero accesso ai soggetti incaricati delle verifiche, garantendo assistenza e informazioni utili per l'espletamento del controllo.
7. Il rifiuto o la mancata esecuzione delle azioni correttive o il rifiuto o il mancato assoggettamento alle verifiche, comporterà la revoca del Marchio.

Art. 14 - Sanzioni

1. In caso di violazione da parte del titolare delle norme del presente Regolamento, il Dirigente del Settore Politiche del Lavoro e della Formazione Professionale della Provincia di Chieti adotta i provvedimenti sanzionatori adeguati che possono consistere:

- a) *in caso di inadempienza lieve*: nella diffida ad eliminare, entro un ragionevole termine perentorio, le cause che originano l'inadempienza con indicazione, se del caso, di opportune azioni correttive.
 - b) *in caso di inadempienza grave o di inosservanza della diffida di cui alla lettera a)* : nella sospensione e/o revoca della licenza d'uso del Marchio, fatte salve le eventuali azioni legali per la salvaguardia della tutela del Marchio.
2. La revoca della concessione all'uso del Marchio verrà comunque sempre avviata in caso di:
 - perdita dei requisiti stabiliti agli artt. 3 e 4 del presente Regolamento;
 - risoluzione anticipata, qualunque sia la causa, del rapporto di lavoro in essere con il lavoratore svantaggiato (nel caso di unico inserimento lavorativo), salvo che l'azienda non provveda all'assunzione di nuovo lavoratore nel termine di 60 giorni;
 - violazione degli obblighi di tutela giuridica e di non discriminazione del lavoratore svantaggiato di cui all'art. 10 del presente Regolamento;
 - rifiuto o mancata esecuzione delle azioni correttive;
 - rifiuto o mancato assoggettamento alle verifiche periodiche da parte degli incaricati dell'Amministrazione, ovvero impedimenti o frapposizioni di difficoltà allo svolgimento delle predette verifiche;
 - false dichiarazioni ovvero false documentazioni esibite;
 - comportamenti che pregiudichino o ledano l'immagine del Marchio e della Provincia di Chieti ovvero l'uso del Marchio in modo e per scopi diversi da quelli previsti dal presente Regolamento.
 3. Le sanzioni, disposte con provvedimento dirigenziale, saranno comunicate all'azienda mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.
 4. In caso di sospensione, l'Impresa sanzionata non potrà utilizzare il Marchio per tutto il periodo stabilito: potrà tornare ad utilizzarlo solo al termine del periodo di sospensione e comunque solo dopo aver comunicato e dimostrato alla Provincia di Chieti di aver regolarizzato la propria posizione.

Art. 15 – Piano delle comunicazioni

1. La Provincia di Chieti si impegna a sviluppare l'attività di comunicazione e promozione del Marchio, valorizzando tutti gli strumenti che riterrà più idonei.

Art. 16 – Agevolazioni economiche

Ai sensi dell'art. 9 del "Regolamento per l'apertura di credito con contributo in conto interessi da parte della Provincia di Chieti", la Provincia rimborsa ai soggetti di cui all'art. 3 punti 1,2 e 3 dello stesso Regolamento: a) il 55 % della quota "interessi" applicata al finanziamento; b) il 65 % della quota "interessi" nei seguenti casi: 1) il soggetto di cui all'Art.1 svolge la sua attività in territorio ricadente in una Comunità Montana; 2) il legale rappresentante o la maggioranza dei soci di cui all'Art. 1 è di età inferiore ai 35 anni. Il contributo sarà corrisposto nelle modalità e nei tempi descritti all'art. 9 del citato "Regolamento per l'apertura di credito con contributo in conto interessi da parte della Provincia di Chieti".

Art. 17 - Rinuncia

1. L'Impresa ha il diritto di rinunciare all'uso del Marchio.
2. In tal caso deve inviare alla Provincia di Chieti la richiesta di rinuncia attraverso raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 18 - Azioni successive alla revoca, rinuncia o decadenza

1. Le Imprese oggetto di revoca, rinuncia o decadenza dall'uso del Marchio per scadenza del termine di validità, devono:
 - cessare l'uso del Marchio;
 - eliminare il Marchio dalla carta intestata, documentazione in generale, materiale pubblicitario e forme pubblicitarie di qualsiasi genere.
2. In caso di inosservanza di tali disposizioni, la Provincia di Chieti si riserva di ricorrere a vie legali.

3. La Provincia di Chieti, in caso di revoca, rinuncia o decadenza dell'Impresa autorizzata, provvederà ad escluderla dagli elenchi pubblicati sul sito web.

Art. 19 – Modifiche delle norme e/o delle condizioni

1. La Provincia di Chieti può modificare le norme e le condizioni contenute nel presente Regolamento.
2. Tali modifiche saranno comunicate per iscritto a tutte le imprese utilizzatrici del Marchio e/o con domanda in corso di esame.

Art. 20 – Registrazione del Marchio

1. La Provincia provvederà alla registrazione del Marchio presso gli organismi competenti secondo la normativa vigente.
2. Qualsiasi utilizzo del Marchio sarà possibile solo se autorizzato dal Dirigente del Servizio competente.
3. L'uso non autorizzato, o comunque improprio, del Marchio da parte di qualsiasi soggetto è perseguito a termini di legge.

Art. 21 – Esoneri

1. La Provincia di Chieti, nei limiti inderogabili di legge, è esonerata da qualsiasi responsabilità nei confronti del Concessionario nei seguenti casi:
 - a) per causa di nullità del Marchio;
 - b) per causa di invalidità o di inefficacia, totali o parziali, del Marchio;
 - c) per causa di violazione dei diritti di Marchio o di eventuali altri diritti di terzi connessi all'uso del Marchio stesso.
2. Per qualsiasi controversia è competente esclusivamente il foro di Chieti.